



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/815 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2018
ESEF – European Single Electronic Format**

Documento d’accompagnamento alla
Tassonomia del bilancio consolidato
del settore bancario e assicurativo italiano –
Nota integrativa

(Integrazione alla tassonomia di base dell’ESMA)

Versione 2023-01-27

XBRL Italia

Regolamento ESEF 815/2019 – Adeguamento tassonomie ESMA per le banche e le assicurazioni italiane – Nota integrativa

Sommario

1	Il Regolamento 2019_815 sul formato unico elettronico	4
2	La taggatura a blocchi.....	8
3	Mappatura tra elementi della tassonomia e voci di nota integrativa	8
4	Allegato 1 – Mappatura tra elementi tassonomia e voci del bilancio banche ex Circolare 262 di Banca d’Italia.....	9

1 Il Regolamento 2019_815 sul formato unico elettronico

La Direttiva 2013/50/UE, che ha modificato la Direttiva 2004/109/CE (Direttiva sulla trasparenza), ha stabilito che tutte le relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato devono essere redatte in un formato elettronico unico di comunicazione.

All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la Direttiva sulla trasparenza ha assegnato il compito di elaborare norme tecniche per specificare tale formato elettronico di comunicazione.

La Commissione europea ha adottato le suddette norme tecniche con il Regolamento delegato 2019/815 del 17 dicembre 2018 (Regolamento ESEF-*European Single Electronic Format*, d'ora in poi Regolamento), il quale ha stabilito per gli emittenti i **seguenti obblighi principali**:

- gli emittenti redigono e pubblicano la loro relazione finanziaria annuale **nel formato XHTML** (eXtensible HyperText Markup Language);
- gli emittenti che redigono il **bilancio consolidato** conformemente agli International Financial Reporting Standard (**IFRS**), come meglio precisato di seguito:
 - utilizzano il **linguaggio iXBRL** (Inline eXtensible Business Reporting Language) per la marcatura degli schemi contabili principali inclusi nel bilancio consolidato;
 - marcano le note al bilancio con **taggature a blocco** nella parte in cui le note stesse contengano talune informazioni contenute in uno specifico elenco riportato nell'Allegato II al Regolamento Delegato citato in precedenza.

La combinazione del formato XHTML con le marcature iXBRL ha l'obiettivo di rendere le relazioni finanziarie annuali leggibili tanto da utenti umani quanto da dispositivi automatici, migliorando così l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle informazioni incluse nelle relazioni finanziarie annuali.

Dall'entrata in applicazione del Regolamento, gli emittenti **adempono ai loro obblighi di comunicazione**, ai sensi della Direttiva sulla trasparenza, **soltanto se redigono le relazioni finanziarie annuali nel formato elettronico unico europeo**.

Il Regolamento si compone di 8 articoli (che riguardano: l'oggetto, le definizioni, il formato elettronico unico di comunicazione, la marcatura dei bilanci consolidati IFRS, la marcatura di altre parti delle relazioni finanziarie annuali, le regole comuni sulla marcatura, la pubblicazione dei file di tassonomia XBRL e l'entrata in vigore) e di 6 allegati che sono dedicati alla legenda delle tabelle contenute negli allegati (Allegato I), alle marcature obbligatorie con gli elementi obbligatori della tassonomia di base (Allegato II), alle specifiche Inline XBRL applicabili (Allegato III), alle regole di

marcatore e deposito (Allegato IV), ai file della tassonomia XBRL (Allegato V), e allo schema della tassonomia di base per marcare i bilanci consolidati IFRS (Allegato VI).

L'obbligo di marcatura obbligatoria segue le scadenze temporali indicate nell'Allegato II del Regolamento, ovvero:

- a partire dall'esercizio finanziario con avvio dal 1° gennaio 2020 (o in data successiva), gli emittenti devono contrassegnare (applicando una taggatura dettagliata) tutti i valori numerici contenuti nei prospetti di stato patrimoniale, di conto economico, di conto economico complessivo, nel prospetto di variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario del bilancio consolidato IFRS;
- a partire dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2022 (o in data successiva), gli emittenti sono tenuti a marcare anche le informazioni contenute nella nota integrativa. In questo caso, è prevista una marcatura di blocco in base alla quale sezioni intere della nota potranno essere marcate utilizzando singoli elementi della tassonomia.

La tempistica originariamente prevista è stata però oggetto di proroga nel Decreto Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21) nel quale è stabilito **che le disposizioni contenute nel Regolamento si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.**

Le etichette necessarie alla marcatura sono organizzate in **tassonomie**, ovvero in dizionari di dati che definiscono i differenti concetti espressi dalle informazioni contenute nella relazione finanziaria.

Ogni tassonomia include etichette, definizioni e riferimenti che specificano il significato dei dati e il modo in cui si relazionano tra loro.

La tassonomia prevista dal Regolamento è pubblicata, periodicamente aggiornata e resa disponibile sul sito dell'ESMA sotto forma di una serie di file, conformi alle specifiche degli XBRL Taxonomy Packages, che forniscono una rappresentazione strutturata degli elementi che costituiscono il nucleo sostanziale della **tassonomia di base**. Essa è inclusa negli allegati del Regolamento e sviluppata sulla base della tassonomia pubblicata dalla Fondazione IFRS.

Inoltre, con la finalità di assistere gli emittenti e i fornitori di software nella creazione dei documenti conformi agli standard tecnici previsti dal Regolamento, l'ESMA ha pubblicato un **manuale operativo** nel quale fornisce indicazioni su problemi comuni che possono essere riscontrati durante la creazione del formato Inline XBRL. L'Allegato IV del Regolamento, nell'ambito della marcatura dei prospetti, prevede che, se l'elemento della tassonomia di base che più si avvicina al significato dell'informazione da marcare non ne esprime correttamente il significato contabile, **gli emittenti creano un elemento della tassonomia di estensione** e lo utilizzano per marcare l'informazione in questione (cfr. Allegato IV).

Tale obbligo **non è invece previsto per la taggatura a blocchi della nota integrativa**. In questo caso, il Regolamento prevede che gli emittenti debbano obbligatoriamente taggare le informazioni della propria nota integrativa solo se corrispondono al contenuto informativo richiesto dagli elementi presenti nella Tabella dell'Allegato II del Regolamento.

Dall'inizio del 2020, XBRL Italia, con la collaborazione di ABI e ANIA - unitamente ad un apposito gruppo di operatori del settore bancario e assicurativo -, della Banca d'Italia e di IVASS, nell'ambito di un tavolo di lavoro appositamente costituito, hanno cooperato alla definizione della tassonomia da applicare agli schemi del bilancio bancario e assicurativo consolidato, disciplinati nella forma e nelle regole di compilazione dalle rispettive regolamentazioni.

I lavori propedeutici alla definizione delle metodologie condivise per l'assegnazione della tassonomia agli schemi di bilancio e agli altri prospetti previsti dal Regolamento (c.d. fase 1) si sono conclusi nel corso del mese di febbraio 2021, mentre quelli relativi alla definizione delle metodologie applicabili all'assegnazione della tassonomia alla nota integrativa (c.d. fase 2) si sono conclusi nel corso del mese di dicembre 2022.

In particolare, il lavoro svolto da XBRL Italia relativo alla c.d. "fase 2" ha riguardato la mappatura delle potenziali attribuzioni degli elementi della tassonomia (elencati nella Tabella 2 dell'Allegato II del Regolamento) alle diverse sezioni della nota integrativa così come viene definita dalle normative di riferimento dei bilanci consolidati bancari ed assicurativi (rispettivamente la Circolare 262 di Banca d'Italia ed il Regolamento 7 dell'IVASS¹).

Con tale mappatura si intende fornire agli operatori **un supporto nell'attività di comunicazione delle voci di bilancio della nota integrativa nel nuovo linguaggio elettronico**, con l'obiettivo di salvaguardare l'uniformità del settore nella messa a disposizione del pubblico delle informazioni finanziarie.

Il file della tassonomia è pubblicato sul sito di XBRL Italia (<http://it.xbrl.org>), l'Associazione che dal 2006 si occupa di promuovere lo sviluppo e la diffusione del linguaggio XBRL per favorire e sostenere un processo di standardizzazione della comunicazione finanziaria.

XBRL Italia si occuperà anche della successiva manutenzione del dizionario.

¹ Si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 17 *Contratti assicurativi*, il Regolamento 7/2007 dell'IVASS è stato rivisto integralmente con Provvedimento IVASS del 7 giugno 2022, in particolare per quanto riguarda la nota integrativa. Si specifica che il lavoro di mappatura è stato svolto sul testo del Regolamento in vigore sui bilanci 2022, ovvero sul testo antecedente alla menzionata revisione.

Per ulteriori approfondimenti, sia di carattere normativo sia tecnico - operativo, si rimanda ai seguenti siti:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0050&from=ET>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004L0109>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0815&from=IT#d1e235-1-1>

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1110\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=IT)

<https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2020>

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-676_esef_xbrl_taxonomy_documentation_2020.pdf

<https://www.esma.europa.eu/document/esef-reporting-manual>

2 La taggatura a blocchi

Per taggatura a blocchi si intende l'utilizzo di elementi di tassonomia XBRL di tipo *text block*, ovvero elementi definiti come blocco di testo: questa modalità è utilizzabile per marcare informazioni più estese, come le note, i principi contabili o le tabelle. In pratica, mediante l'utilizzo di questo tipo di elemento, si marcano interi paragrafi della nota integrativa, anche comprensivi di tabelle e testo libero.

ESMA ha voluto specificare, in apposite sezioni del Regolamento ESEF, le regole, riportate sinteticamente di seguito, che devono essere seguite per la corretta associazione di questi specifici elementi di tassonomia:

- È necessario taggare tutte le informazioni presenti nella tabella dell'Allegato II al Regolamento, se queste informazioni sono presenti nella nota integrativa; nel caso in cui non siano presenti, gli emittenti non devono includere gli elementi corrispondenti (*Guidance 1.3.3*).
- Gli elementi di tipo *text block* devono essere utilizzati per marcare intere sezioni della nota integrativa, utilizzando l'elemento che più si avvicina al contenuto informativo della sezione stessa. Particolare attenzione andrà posta per gli elementi con diversa granularità, quando più tag possono essere impiegati per marcare una singola sezione: in questo caso, l'ESMA raccomanda un approccio ad "annidamento" in cui si utilizzano più elementi, uno annidato dentro l'altro, per marcare una sezione della nota integrativa (*Guidance 1.9.1*).
- Nel caso in cui le informazioni da taggare con elementi *text block* siano esposte in tabelle, queste non possono essere spezzate nella taggatura: ogni tag che include anche una sola voce della tabella deve includere tutta la tabella (*Guidance 1.9.2*).
- Non sono richieste taggature con elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nella tabella dell'Allegato II, né con elementi della tassonomia ESEF, né con elementi definiti dalla singola emittente. Nel caso in cui, su base volontaria, l'emittente voglia definire estensioni alla tassonomia per taggare blocchi di testo, non è necessario definire alcun ancoraggio agli elementi della tassonomia ufficiale (come invece è previsto per gli elementi utilizzati per marcare i prospetti di bilancio) (*Guidance 1.9.3*).
- È possibile taggare con un singolo elemento anche parti della nota integrativa che non sono contigue nel documento originale (*Guidance 1.9.3*).

3 Mappatura tra elementi della tassonomia e voci di nota integrativa²

Nell'allegato 1 al documento, verrà proposta la mappatura tra le voci presenti nella tabella dell'Allegato II del Regolamento ESEF e le voci relative alla nota integrativa consolidata presenti della circolare 262 di Banca d'Italia.

² Questo paragrafo è applicabile solo per le banche.

In questo paragrafo riassumeremo lo schema e il significato delle diverse colonne presenti nel file di mappatura.

Il file Excel allegato è composto da un foglio (ESEF BANKIT) in cui viene proposto l'elenco degli elementi obbligatori della tassonomia con la mappatura suggerita relativa alle sezioni della circolare 262.

Foglio ESEF Bankit

Sovra categoria: categoria di aggregazione che raccoglie tutti i concetti rientranti nel medesimo dominio

Tassonomia ESEF 2021: Voce della tassonomia in italiano

Type: tipo di dato

IAS: riferimento normativo ai principi IAS/IFRS

CONCETTO: codice dell'elemento della tassonomia ESEF

PROPOSTA RACCORDO CONCETTO CIRC. 262: indicazione delle sezioni e sottosezioni della circolare 262 che devono essere taggate con l'elemento corrispondente

4 Allegato 1 – Mappatura tra elementi tassonomia e voci del bilancio banche ex Circolare 262 di Banca d'Italia

- **Allegato 1_ESEF_Taxonomy 20211011_IT Banks_Raccordo 262.xlsx**